

GIURISPRUDENZA IN BREVE

Corte di Appello di Milano, sentenza 4 dicembre 1992 n. 2091, *Allsop Automatic Inc.* (avv. Rittatore Vonwiller, Barié) c. *Tecnoski s.n.c.* (avv. Manzoni).

Ai fini dell'esecuzione di una sentenza arbitrale straniera in base alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, da un lato non assume rilievo l'eventuale pendenza di un giudizio davanti al giudice italiano, dall'altro la contrarietà all'ordine pubblico deve essere valutata solo riguardo agli effetti della sentenza stessa.

Nella motivazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano (pres. Pajardi, rel. Blandini, p.m. Ebner, diff.) il 4 dicembre 1992 si legge tra l'altro: «La domanda della cui cognizione è investita questa Corte è quella di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione arbitrale straniera; detta domanda viene fondata sulla forza della convenzione "per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere" stipulata a New York il 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62.

«Al fine di verificare l'ammissibilità e fondatezza della domanda, alla luce delle regole fissate dalla precitata convenzione e delle eccezioni formulate dalla resistente, è necessario individuare l'ambito del controllo che l'autorità giudiziaria italiana può svolgere in ordine alla decisione arbitrale straniera, alla luce, per un verso, delle eccezioni mosse dalla resistente e, per l'altro, del potere dovere del giudice italiano di verificare *ex officio* la delibabilità della decisione arbitrale *de qua*.

«Una prima considerazione può e deve farsi nel solco di detta verifica: in sede di delibazione di sentenza arbitrale straniera, secondo la disciplina della convenzione precitata, deve escludersi la possibilità di un sindacato sotto il profilo dei vizi del processo arbitrale ovvero della esorbitanza della controversia da quelle suscettibili di compromissione in arbitri nonché di ogni eccezione sul fondamento nel merito della domanda proposta davanti all'arbitro (Cass., 3 aprile 1987 n. 3221). Né può, poi, trascurarsi di ricordare che la disposizione dell'art. 797 n. 6 cod. proc. civ. non si applica al caso *de quo*, in quanto la convenzione di New York disciplina in modo autonomo i requisiti della delibazione, sicché il giudice della delibazione non può e non deve tener conto dell'eventuale pendenza di un giudizio innanzi al giudice nazionale (Cass., 15 gennaio 1992 n. 405).

«Il problema che, nella specie, residua ed è posto dalle difese svolte dalla resistente è quello concernente la compatibilità della decisione sottoposta al controllo formale di questa Corte con l'ordine pubblico.

«A questo riguardo è necessario ricordare che quando si pone la necessità di tale controllo, il parametro di riferimento è costituito dal c.d. ordine pubblico internazionale, inteso come "complesso di principi universali, comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell'uomo, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali".

«Ciò premesso, la Corte non ravvisa alcuna contrarietà tra le disposizioni adottate dal giudice straniero e l'ordine pubblico: a questo riguardo va ricordato che altro è il controllo che il giudice deve fare nella diretta applicazione della legge straniera nel diritto interno (nel qual caso il giudice italiano è chiamato diret-

tamente ad applicare la *lex straniera*) e altro è quello che va svolto quando si tratta di delibare una decisione straniera atteso che in questa ipotesi il c.d. limite dell'ordine pubblico perde di intensità perché si tratta di valutare solo gli effetti della decisione straniera (acutamente in dottrina si rileva a questo riguardo che "altro è il fare e altro è il riconoscere quanto è stato fatto da altri").

«Nel caso *de quo* non si vede in qual modo le disposizioni adottate dal giudice arbitrale si porrebbero in rotta di collisione con l'ordine pubblico così inteso».

Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 1993 n. 11580, nei ricorsi riuniti proposti da *Minnella e altri* (avv. Vrenna, Capaldo) c. *Agenzia marittima Carlo Genovese s.n.c.* (avv. Balletti), *Afran Transport Limited, Gulf Oil Products* (intimati); e da *Afran Transport Limited* (avv. Bove), *Gulf Oil Products* (avv. Bove) c. *Minnella e altri* (intimati).

*Ai fini dell'applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., la congruità della retribuzione spettante ai marittimi italiani imbarcati su navi straniere non può essere intesa come esatta corrispondenza alla retribuzione che essi percepirebbero da armatori nazionali, non esistendo nell'ordinamento un principio di ordine pubblico, insuperabile dalla legge o da atti di uno Stato straniero, che imponga il rispetto assoluto della contrattazione collettiva nazionale.**

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24 novembre 1993 n. 11580 (pres. Onnis, rel. Vitrone, p.m. Bonajuto, parz. conf.), si è pronunciata su alcuni aspetti relativi alla contrattazione collettiva di lavoro nel caso di lavoratori marittimi imbarcati su navi straniere in questo senso: «Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31 disp. prel. cod. civ. e dell'art. 4 della legge n. 135 del 1977, degli artt. 325 e 361 cod. nav., degli artt. 2121 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e si sostiene che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il contratto individuale di lavoro del marittimo imbarcato su una nave straniera è rispettoso dei principi inderogabili dell'ordinamento nazionale anche se la retribuzione di fatto corrisposta sia inferiore a quella italiana, purché appaia equa e, comunque, congrua, contrasta con il principio generale secondo cui la determinazione della misura e delle componenti della retribuzione spetta ai contratti collettivi, restando affidato all'autorità marittima il controllo della sua congruità.

«La censura non ha fondamento in quanto, esclusa in questa sede ogni possibilità di riesame diretto delle conclusioni della consulenza d'ufficio, va ribadito che la congruità della retribuzione che deve essere assicurata ai marittimi italiani imbarcati su navi straniere non può essere intesa come esatta corrispondenza alla retribuzione che essi percepirebbero da armatori nazionali, non esistendo nell'ordinamento un principio di ordine pubblico, insuperabile dalla legge o da atti di

* Massima ufficiale.